

Giustizia costituzionale

Definizione (ampia)

- “ In prima approssimazione, l’espressione designa un raffronto, da chiunque operato (giudice, organo *ad hoc*, lo stesso legislatore, ecc.) tra norme costituzionali o considerate tali e altre norme (di solito a questa sottordinate).
- “ Definizione molto ampia, che ha in sé taluni pregi:
 - 1) Contiene in sé il concetto di raffronto (parametro-oggetto): rigidità garantita e giustiziabilità della Costituzione;
 - 2) Comprende anche forme di controllo che non sono esercitate secondo forme o modalità di tipo contenzioso-giurisdizionale, ma secondo criteri di tipo “politico” (o perché non sono esercitate in forme giurisdizionali; o perché gli organi che esercitano tale funzione non hanno natura giurisdizionale).
 - 3) Non si basa né sull’organo, né sull’attività, ma sulla funzione: che è di protezione e supremazia della costituzione.

Definizione (ristretta)

- “ Riscontro, da parte di un organo giurisdizionale che opera in posizione di terzietà, tra norme costituzionali (formalizzate e rigide) e norme sotto-ordinate. L'effetto è quello di espungere le norme contrastanti dall'ordinamento giuridico.
- “ Esclude il controllo esercitato dagli stessi legislatori (controllo esercitato da soggetto politico e in forme non giurisdizionali), da organi che pur essendo in posizione di terzietà, non hanno natura giurisdizionale o non esercitano il controllo in forme giurisdizionali, e anche la c.d. mera delibazione di costituzionalità (quella che il Capo dello Stato esercita in sede di rinvio, promulgazione o sanzione delle leggi).

Conclusioni

- “ Rendere giustiziabili (*justiciable*), portandoli a raffronto con le statuizioni contenute negli atti di rango costituzionale/*higher law/fundamental law* atti o comportamenti dei poteri pubblici (organi costituzionali dotati di potere normativo, ma non solo), al fine di accertare se detti poteri hanno esercitato le proprie attribuzioni nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione medesima;
- “ Sono definizioni coerenti con le prime manifestazioni “storiche” della giustizia costituzionale. Il problema è il **controllo del potere pubblico conferito dalla costituzione ai rappresentanti del popolo**: se si può esercitare, da parte di chi e a quale titolo senza debordare dai limiti stabiliti dal popolo stesso nella Costituzione.

Cosa presuppone

- “ **Supremazia** della Costituzione: assicura la stabilità e la perpetuazione nel tempo delle regole sulle quali si basa la pacifica convivenza e l'organizzazione del potere pubblico.
- “ **Carattere normativo** della Costituzione: prevalenza su norme di rango inferiore, che non possono contraddirla e se la contraddicono, si applica la Costituzione.
- “ Di qui deriva il carattere di **norma giuridica fondamentale**, dalla quale sarebbe scaturito quello di **rigidità** con fissazione di limiti alla revisione della medesima, revisione che si realizza in forme aggravate rispetto a legge. È già una forma di garanzia: cui si affianca il controllo di costituzionalità, che può essere su atti (leggi) ma anche su organi e che è preordinato alla protezione della Costituzione.

Sistemi di classificazione (1)

“ **OGGETTO (E VIZI):** si avrà un sindacato di tipo **formale** (irregolarità procedurali intervenute nel procedimento di formazione) e **materiale** (guarda all'atto che, pur formalmente regolare, contrasta con disposizioni costituzionali quanto al suo contenuto).

“ **SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO:**

controllo politico:

1) Rimane dopo il 1798 un culto della volontà generale, che rende inconcepibile un controllo di costituzionalità delle leggi. Ciò va a vantaggio della supremazia parlamentare: Regno Unito, Paesi Bassi (art. 120 Cost. vieta ai giudici di esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi), Finlandia (commissione parlamentare per controllare costituzionalità delle leggi); Norvegia (art. 83 Cost.: il Parlamento può chiedere alla Corte suprema una opinione su qualsiasi questione giuridica concernente l'approvazione di una nuova legge. => facoltà che ormai è colpita da desuetudine: prevale il sindacato successivo e diffuso); Svezia (cap. VIII, art. 18 Cost.: *Lagrådet*, comitato legislativo consultivo composto da magistrati della Corte Suprema e della Corte Suprema Amministrativa che si pronunciano in via preventiva sulla compatibilità con le leggi fondamentali delle delibere legislative pendenti presso il *Riksdag*; il parere non è vincolante; tuttavia, ha incidenza per la qualità della legislazione e influenza il successivo controllo diffuso).

2) Si affida così l'esercizio delle funzioni in cui si concreta la giustizia costituzionale a organi che non sono di tipo giurisdizionale, e deve avere carattere meramente preventivo, endo-procedimentale

Così in Francia per:

–ragioni storiche: diffidenza verso i giudici e il loro potere. Messa al bando del *gouvernement des juges*, diffidenza verso i Parlamenti di antico regime: imbrigliare i giudici nelle strette maglie del divieto di interpretazione della legge (decreti del 16-24 agosto 1790).;

–ragioni ideologiche: separazione dei poteri e primazia del potere legislativo, che è sottratto, in quanto espressione della sovranità popolare, a controlli eteronomi;

–ragioni pratiche: l'assenza del controllo di costituzionalità è anche forma di tutela contro le illegalità dell'esecutivo e del giudiziario.

Sistemi di classificazione (2)

- “ Un ulteriore tipo di controllo politico è proposto da C. Schmitt (in polemica con Kelsen): il **Capo dello Stato**, come **Custode della Costituzione**, con funzioni relative al controllo di costituzionalità.
- “ Nessun ordinamento liberal-democratico assegna in via esclusiva al Capo dello Stato il compito di difendere la costituzione avverso leggi o atti con essa confliggenti.
- “ Il più delle volte concorre a tale funzione: mediante ricorso, nonché in connessione all'esercizio del potere di messaggio, in sede di promulgazione-sanzione, potendo in tali ipotesi opporre la propria volontà (veto) a quella del parlamento per ragioni di costituzionalità.
- “ Sanzione è un vero concorso all'esercizio della funzione legislativa: è insuperabile il rifiuto della stessa. Vedi UK e Belgio, ove per convenzione costituzionale il Monarca non esercita più tale veto (in UK dal 1707).
- “ Veto o rinvio superabile: mediante nuova deliberazione delle camere. A maggioranza semplice (Francia, Italia, Romania); a maggioranze qualificate (Grecia, Perù, Bulgaria, Rep. Ceca; 2/3: Argentina, Polonia).

Sistemi di classificazione (3)

- “ **CONTROLLO GIURISDIZIONALE:** a sua volta distinto in
- “ **Diffuso (o giudiziario):** qualunque giudice è legittimato a compiere il controllo di costituzionalità delle leggi, ai fini di una sua eventuale disapplicazione ove essa sia ritenuta dal giudice stesso incostituzionale. Il controllo è concepito come una fase dell'ordinaria attività processuale da svolgere nell'esercizio di qualunque funzione giurisdizionale a opera di qualunque giudice.
- “ Si ricollega – ma non sempre – con precedente vincolante (pensiamo a Paesi Latino-americani, Svizzera, Paesi Nordici).
- “ **Concentrato (o autonomo):** In tali ipotesi si ha una funzione speciale (esercitata, il più delle volte, nelle forme o qualificata come giurisdizionale) distinguibile da ogni altra perché assegnata alla competenza:
 - a) o di un organo *ad hoc* (qui elementi parlamentanti e giudiziari nella selezione);
 - b) o da una speciale composizione dell'organo della giurisdizione (qui elementi giudiziari).
- “ Elaborato, com'è noto, da Hans Kelsen, ma vi fu l'apporto di altri autorevoli giuristi anteriori, in particolare, Jellinek.

Sistemi di classificazione (4)

- “ **SISTEMI MISTI:** coesistono un organo a carattere accentrato (Corte o Tribunale costituzionale) o sale specializzate di una corte suprema, cui sono attribuite determinate funzioni; e vi concorrono anche gli organi giurisdizionali comuni, esercitando forme di sindacato diffuso: Portogallo, Russia, Paesi Baltici, Messico, Grecia, ecc.
- “ Qui si rileva anche la distinzione tra **indole monopolista e concorrenziale di un sistema**

Accesso

- “ **incidentale:** Presuppone un processo davanti a un giudice. **Rapporto di pregiudizialità fra la decisione sulla q/c e la decisione che definisce il giudizio.** Può essere conosciuta dallo stesso giudice del giudizio principale (modello diffuso) o dall'organo *ad hoc* (accentrato), sollevata d'ufficio e/o su istanza di chi è parte di una controversia concreta nel momento in cui deve farsi applicazione della legge di cui si contesta la legittimità. La dichiarazione non è il risultato di una valutazione astratta e generale, ma è resa in vista della – e riguardo alla – sua applicazione che essa dovrebbe ricevere nel giudizio. Necessariamente successivo e concreto.
- “ **Principale (o in via d'azione):** si prospetta una q/c come *thema decidendum* separato e autonomo dalla risoluzione di un caso concreto. Si manifesta come un ricorso diretto direttamente presentato davanti all'organo di giustizia costituzionale, sganciato da una situazione soggettiva. È evidente che esclude filtri (di rilevanza, non manifesta infondatezza) da parte di un organo giurisdizionale; ma non esclude (come nel ricorso individuale) il carattere sussidiario del ricorso. Modelli più classici: impugnazione delle minoranze parlamentari; impugnazione di leggi ed atti equiparati da parte dello Stato federale (o centrale) o da parte degli enti sub-statali (conflitto intersoggettivo su atti legislativi); da parte degli individui (ricorso diretto: in Belgio; Verfassungsklagen: Germania e Austria; Amparo: Spagna).

Soggetti e tipologia del controllo

” SOGGETTI COINVOLTI

Ordinamenti chiusi: tassativamente solo enti o organi dello stato.

Ordinamenti aperti: anche i giudici e anche agli individui.

Concreto: il controllo di costituzionalità è esercitato su disposizioni o norme che devono trovare applicazione in una fattispecie sottoposta all'esame di un giudice o comunque con riferimento a una situazione di fatto a causa della quale il ricorrente ha interesse a ottenere la dichiarazione di costituzionalità.

Astratto: il controllo di costituzionalità viene esercitato su disposizioni o norme che sono impugnate a prescindere dalla sussistenza di una controversia nella quale si deve fare applicazione della norma.

Tempo ed effetti

Controllo preventivo: prima dell'entrata in vigore della norma oggetto del giudizio (che può essere una legge organica, un regolamento parlamentare, una delibera legislativa, un trattato internazionale, ecc.).

Effetto necessariamente *erga omnes*, assicura al meglio la certezza del diritto, implica la sospensione dell'entrata in vigore della norma.

successivo: ha ad oggetto leggi, leggi organiche, atti del potere esecutivo, ecc. già in vigore. Non necessariamente quando la legge è oggetto di applicazione: in astratto può esserlo, ma può essere sollevato anche in via d'azione.

Estensione degli effetti: generale (*erga omnes*) e speciale (*inter partes*).

Estensione temporale degli effetti:

DICHIARATIVO: non annulla, ma si dà atto di una nullità preesistente; che, sulla base dell'interpretazione più corretta della Costituzione, c'è un'incompatibilità, la legge è sempre stata invalida e sempre lo sarà. Necessariamente retroattiva.

COSTITUTIVO: è annullamento di atto invalido ma efficace.

Funzioni della giustizia costituzionale

- “ Funzione **garantista** (controllo di costituzionalità delle leggi => sul quale si sono elaborati i modelli) e funzione **arbitrale**, volta soprattutto a risoluzione di conflitti tra organi e poteri.
- “ I due modelli sono rappresentati, rispettivamente, dalla *judicial review of legislation* degli USA (inderogabile e immediata applicazione del primato della norma fondamentale) e dalle competenze arbitrali di: *Reichsgericht* austriaco del 1867, Tribunale federale svizzero che dal 1874 annulla le leggi cantonali in contrasto con la costituzione e le leggi federali, lo *Staatsgerichtshof* di Weimar.
- “ **Ma il controllo delle leggi e arbitrale non esaurisce le funzioni.** L'indole particolare delle decisioni delle CC e la loro terzietà hanno suggerito di conferire loro anche una serie di funzioni che richiedono l'esercizio di un ruolo imparziale.
- “ Una prima classificazione è per tipologia di funzioni: Unificazione dell'ordinamento giuridico costituzionale; protezione dei diritti fondamentali; funzioni arbitrali intersoggettivi e interorganici; funzioni di giustizia politica: grave violazione, da parte di un organo costituzionale, dei doveri che sono connessi alle sue attribuzioni; in materia elettorale (sulla elezione del capo dello Stato, elezioni politiche, referendum).

Sistemi monofunzionali e polifunzionali

Grosso modo la partizione corrisponde a sistemi che attribuiscono alle CC o TC le funzioni tradizionali (common law, Nord Europa, America) latina e sistemi che vi annettono funzioni ulteriori (sistemi continentali).

Germania: Su proposta del *Bundesrat*, del Governo federale, del Governo di un *Land* il BVerG è adito per dichiarare la perdita dei diritti fondamentali (18 GG) di singoli che ne abusano per combattere/abbattere l'ordinamento fondamentale liberale e democratico: libertà di stampa, di insegnamento, riunione, associazione, segreto epistolare, postale, diritto di proprietà o di asilo.

Per dichiarare l'incostituzionalità dei partiti politici (21, II, GG) che, per finalità perseguite o comportamento degli aderenti, si prefiggono di danneggiare o sovvertire l'ordinamento costituzionale democratico e liberale o mettere in pericolo l'esistenza della RFT. È decretata a maggioranza qualificata del Senato. Le conseguenze: scioglimento, sequestro patrimonio, perdita mandato dei rappresentanti. (1952: Partito socialista dell'Impero – neonazisti; 1956: Partito comunista tedesco). Anche in Portogallo, Bulgaria, Romania, Croazia, Slovenia, Ceca e Slovacchia, Georgia, Albania, Polonia, ecc.

Contenzioso elettorale e relativo alle consultazioni popolari (come il *referendum*): Italia, Francia, Germania, Grecia, Portogallo, Lituania Slovenia, Romania, Bulgaria, Moldavia, Cile, ecc.

Giustizia politica: Italia Germania Austria, USA, Albania, Lituania, Croazia, Cile, Corea, Honduras, ecc.

Controllo per omissione (ha solo effetto dichiarativo con trasmissione decisione a organi competente).

Funzione di consulenza: Canada, Guatemala, Bolivia, India.

Controllo politico

Sotto il profilo dell'organo:

- “ è interno al legislativo o comunque influenzato dagli organi detentori dell'indirizzo politico, che lo controllano. Non presenta garanzie di terzietà o di imparzialità quanto a meccanismi di selezione e di funzionamento;
- “ non ha veste giurisdizionale, ma esercita le funzioni in posizione di terzietà;

Sotto il profilo funzionale:

- “ il controllo non si svolge secondo modalità giurisdizionali; preventivo (fase endo-procedimentale del procedimento legislativo) e astratto.

Perché è preferito al controllo giurisdizionale:

- nello Stato liberale: 1) sovranità del parlamento; 2) sovranità nazionale e insindacabilità della legge, perché espressiva della volontà popolare; 3) separazione dei poteri. Se il parlamento è il vero sovrano e la legge è espressione unitaria della sovranità della Nazione, non può concepirsi che siano assoggettati a controlli di natura giurisdizionale.
- nello Stato socialista o islamico: 1) perché contrario al principio di unità del potere statale; 2) perché è la legge divina (*shari'a*) a essere suprema anche rispetto alla costituzione => la sua superiorità è assicurata da chi ne è l'interprete.

Stato socialista

- “ Ciò che si oppone alla creazione di un organo *ad hoc* di giustizia costituzionale non è la separazione dei poteri (che, in quanto strumento di conservazione e di garanzia a vantaggio della sola classe borghese egemone, non trova qui applicazione), ma il **principio di unità del potere statale** e il **principio della doppia dipendenza** (ogni *Soviet* è controllato orizzontalmente dai propri elettori e verticalmente dal *Soviet* di livello superiore; il relativo *Presidium* e consiglio è controllato orizzontalmente dal *Soviet* che lo nomina e verticalmente da quello superiore):
- “ S’impedisce in tal modo la configurabilità di organi di controllo “esterni” alle assemblee. Queste approvano sia leggi ordinarie, sia le leggi costituzionali.
- “ Non è coerente con detto modello il controllo di costituzionalità la possibilità che si diano corti costituzionali; non è invece incompatibile l’attribuzione di tale potere di controllo alla medesima assemblea rappresentativa o all’organo più ristretto della stessa, il *praesidium*: Romania (1965), Bulgaria, (1971), RDT (1968), Ungheria (1972), Albania e Polonia (1976), URSS e Cuba (1977), Cina (1978).
- “ Alcuni di questi hanno conosciuto delle Corti costituzionali (Jugoslavia a livello federale e statale dal 1963 e 1974; Cecoslovacchia Corte costituzionale federale dal 1968; Polonia, da 1982; Ungheria cons cost dal 1983).
- “ **Jugoslavia**: Cost. 1963 prevede corti costituzionali a livello federale e delle sei repubbliche (dal 1974 per le province autonome di Kosovo e Voivodina).
- “ **Polonia**: revisione costituzionale del 1982 e legge sul TC del 1985. La dichiarazione di incostituzionalità non comportava annullamento della legge: obbligo del parlamento di considerarla e di renderla conforme alla decisione del TC o di ricusare detta decisione a maggioranza dei 2/3 dei parlamentari (quorum strutturale: maggioranza semplice). Modifica del 1989: valutare conformità azione partiti con costituzione.
- “ In realtà, non hanno esercitato un effettivo controllo di costituzionalità, ma una funzione meramente declamatoria dei principi assunti a fondamento del regime. La ragione risiede nella circostanza che, com’è noto, la costituzione era una mera enunciazione di programmi politici (costituzione-programma).

Paesi islamici: Iran

Cost. 1979: già nel Preambolo si ha immedesimazione tra principi politici e religiosi.

Stato teocratico: il diritto religioso è in costituzione e ai religiosi è attribuito un ruolo politico attivo.

- " Art. 2: otto principi sui cui si basa la repubblica islamica, tra cui il Corano come legge fondamentale.
- " Art. 4: la *shari'a* è fonte suprema del diritto. La disposizione si applica in modo assoluto e universale a tutti gli articoli della Costituzione.
- " Art. 72: illegittimità della legislazione contraria alle direttive della religione ufficiale.
- " Art. 170: obbligo per i giudici di disapplicare le regole che contrastino con legge islamica.
- " Il clero ha il compito di vagliare la legislazione parlamentare: esercitato dal Consiglio dei guardiani.
- " **Art. 91: tutela la costituzione e i principi islamici assicurando che nessun atto approvato dal Parlamento sia in contrasto.**
- " 12 membri: sei nominati dalla Guida suprema (vertice politico e religioso del sistema costituzionale: art. 5; guida il popolo, difende i valori sacri dell'islam, vigila sui tre poteri dello stato, nomina le supreme magistrature, comanda le FFAA, firma il decreto di nomina del PdR e lo destituisce se la Corte suprema emette una condanna nei suoi confronti o viene sfiduciato); 6 a maggioranza semplice dal Parlamento tra giuristi esperti su proposta della Corte suprema (che è nominata dalla Guida).
- " sicuramente 6 membri sono esponenti del clero. Sei anni rinnovati per metà ogni tre.
- " controllo di costituzionalità: tutti gli atti del parlamento sono automaticamente sottoposti al suo controllo prima della entrata in vigore: si pronuncia, salvo giustificati motivi, entro 10 gg. Controllo preventivo: prima rispetto ai principi dell'islam (sulla base del parere dei soli 6 membri religiosi), poi della costituzione (il parere è emesso da tutto il consiglio).
- " Se l'atto è ritenuto non conforme => rinvia per riesame al Parlamento. In caso di contrasto: conciliazione. Se l'atto è urgente, i guardiani partecipano alla deliberazione e lì esprimono il parere (art. 97).

Francia (1)

- “ Le teorie di Montesquieu e Rousseau sul ruolo meramente dichiarativo del giudice impedivano di affidare loro il controllo delle leggi; tuttavia, le dottrine dell’illuminismo rivoluzionario trovavano consacrazione nella divisione dei poteri e nella tutela delle libertà, protette dalla costituzione rigida.
- “ Ma un controllo avrebbe dovuto pur esserci: dal 1789 si è tentato più volte di introdurre il controllo. Ma vi è stata di recente una rivoluzione: la revisione costituzionale del 2008 ha introdotto anche un controllo di costituzionalità successivo, concreto e incidentale => QPC (*question prioritaire de constitutionnalité*).

A) *Jury constitutionnaire*: proposto da Sieyès, come **ramo dello corpo legislativo**.

I membri erano tratti dalle assemblee legislative precedenti: chi ha partecipato alla formazione delle leggi è il più qualificato a difendere la costituzione e a migliorare le altre. Funzioni: 1. il sindacato di costituzionalità. Ricorso delle minoranze cassazione e cittadini. Sanzione; 2. elaborazione di proposte ed emendamenti per “perfezionare” la costituzione medesima; 3. decidere sulla base dell’equità naturale ogni volta che un tribunale non trovasse la soluzione a una controversia.

Non accolto da convenzione: troppo complesso e troppo prematura come idea.

B) *Costituzione del 1795*: si conferisce tale compito al Consiglio degli Anziani, che può annullare le deliberazioni legislative approvate dal Consiglio dei 500.

C) *Sénat conservateur* (Cost. 1799): 80 membri nominati a vita e inamovibili, ineleggibili ad altre cariche pubbliche.

Funzioni: 1. “*Il maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le gouvernement: les listes d’éligibles sont comprises parmi ces actes*”. 2. revisione costituzionale.

Adito da tribunato (approva i disegni di legge prima di inviarli a *corp legislativ*) e di governo.

D) Confermato dalla Costituzione del 1852: *Sénat*. Guardiano del patto fondamentale e delle libertà pubbliche (art. 25); opponendosi alle leggi che potrebbero attentare alla costituzione, religione, clti, ecc. (art. 26); annulla o conferma gli atti deferitigli (art. 29).

Francia (2)

D) *Costituzione del 1946: Comité Constitutionnel*. Carattere preventivo del ricorso, organo con garanzie di terzietà alquanto labili.

composizione squisitamente politica: 13 membri. Presidente della Repubblica (lo presiede), con i due Presidenti dei due rami del Parlamento, sette eletti dalla Assemblea Nazionale e tre dal Consiglio della Repubblica (camera alta). Rinnovati a ogni sessione annuale in proporzione dei gruppi. **Nessun requisito tecnico-professionale, lasciato all'apprezzamento delle assemblee.**

Verificava su richiesta congiunta del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio della Repubblica, e previa delibera a maggioranza assoluta del Consiglio della Repubblica, se le leggi approvate da Assemblea Nazionale comportassero una revisione costituzionale.

Cosa significa: *l'Assemblée Nationale* non oltrepassa i propri compiti se approva una legge non contraria alla costituzione. In caso di **dubbi di conformità: l'Assemblea Nazionale deve rideliberare; se conferma, deve attivare revisione. Se è conforme: promulgazione entro 10 gg.**

Controllo sull'organizzazione dei poteri pubblici: non su tutta la costituzione!

È evidente che il controllo è pienamente politico: il Presidente era eletto dal Parlamento, come i presidenti dei due rami; anche i restanti membri lo erano.

Nessuno aveva un reale interesse a sottoporre all'organo di giustizia costituzionale la questione della costituzionalità di una legge.

Francia (3)

Costituzione 1958: Conseil constitutionnel

Composizione: 9 membri nominati per 9 anni (rinnovato per 1/3 ogni 3 anni) a vita:

“ 3 dal Presidente della Repubblica (dal 2008: controllo da parte delle commissioni competenti Assemblea Nazionale e senato); 3 dal Presidente dell'Assemblea Nazionale; 3 dal Presidente del Senato; Più membri di diritto, gli ex-Presidenti.

“ Non è richiesto alcun requisito di professionalità: non necessariamente giuristi.

1) controllo preventivo e astratto, che si esercita in via d'azione. L'intervento si colloca prima della promulgazione e si situa all'interno del procedimento legislativo (Cons. const. 85-197 del 23 agosto 1987).

2) è pronuncia su questione di diritto.

3) decisioni con autorità di cosa giudicata: art. 62, II, C. non suscettibili di ricorso e si impongono a poteri pubblici e ad autorità amministrative e giurisdizionali. Con effetti erga omnes.

Soggetti legittimati ad adire il Conseil (con ricorso – o lettre de saisine): Presidente Repubblica; Primo Ministro; Presidenti dei due rami del Parlamento.

Mutamenti:

Parametro ampliato in via giurisprudenziale: costituzione; dich. 1789; preambolo 1946; principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della repubblica (durante regime repubblicano, prima della costituzione del 1946, costante e non interrotta o derogata, una sola legge può esprimere un principio, certo grado di generalità e importanza; carta dell'ambiente del 2004).

Accesso: Legge di revisione costituzionale 29 ottobre 1974: saisine parlementaire (60 deputati o 60 senatori).

Francia (4)

Ci sono ipotesi di controlli obbligatori:

- “ **Leggi organiche** (intervengono in campi e per oggetti strettamente enumerati in costituzione) per vizi formali e vizi sostanziali .
- “ **Regolamenti parlamentari**

Controlli facoltativi:

- “ **Leggi**
- “ **Trattati internazionali**
- “ **Lois du pays.**
- “ Art. 77 come modificato dalla revisione costituzionale del 20 luglio 1998. Sono le leggi approvate dal congresso della Nuova Caledonia, nelle condizioni fissate da una legge organica: l'art. 104 LO n. 99-209 del 19 marzo 1999, per il quale si tratta di scrutinare le competenze normative esercitate ai sensi art. 99 medesima LO.
- “ riapprovata entro 15 gg su richiesta dell'alto commissario della repubblica, del governo della Nuova Caledonia, del Presidente del Congresso, o del presidente di assemblea provinciale o 18 membri del congresso (77 Cost.)
- “ ricorso da parte dei medesimi soggetti se il vizio permane.
- “ Il *Conseil* si pronuncia entro 3 mesi: se incostituzionale, il governo può chiedere una nuova deliberazione per colmare i vuoti lasciati da dichiarazione incostituzionalità.